

ACCORDO QUADRO

TRA

la Scuola Superiore Meridionale, di seguito denominata SSM, con sede in via Mezzocannone n. 4, nella persona del Prof. Arturo De Vivo in qualità di Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, C.F. 95315120634

E

Il CRdC Nuove Tecnologie per le Attività Produttive Scarl (in sigla CRdC Tecnologie Scarl), in prosieguo denominato CRdC, con sede in Via Nuova Agnano, 11 - 80125 Napoli – P.IVA: 05577421216, nella persona del Dott. Gennaro Gargiulo in qualità di Direttore Generale

(di seguito congiuntamente le “Parti” o singolarmente la “Parte”).

PREMESSO CHE

- la SSM è un Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale con lo scopo di rafforzare la partecipazione dell’Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione postlaurea; agisce in collaborazione con le altre Scuole ed Università, anche straniere, e si articola in due strutture accademiche, Area Umanistico-Giuridica ed Area Scientifico – Tecnologica, ognuna delle quali composte da ambiti di ricerca fortemente interdisciplinari;
- l’Area Umanistico-Giuridica si compone dei seguenti ambiti di ricerca interdisciplinari:
 - Archeologia e culture del mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio,
 - Global history and governance;
 - Law and organizational studies for people with disabilities;
 - Testi, tradizioni e culture del libro. Studi italiani e romanzi.
- l’Area Scientifico – Tecnologica si compone dei seguenti ambiti di ricerca interdisciplinari:
 - Clinical and Translational Oncology;
 - Cosmology, space science & space technology;
 - Genomic and experimental medicine;
 - Mathematical and physical sciences for advanced materials and technologies;
 - Modeling and engineering risk and complexity;
 - Molecular sciences for earth and space;
- con il Piano Strategico della Scuola Superiore Meridionale 2024/2026 sono stati definiti, tra l’altro, gli obiettivi di ricerca e terza Missione in linea con la strategia della SSM che muove dal contesto culturale e socio-economico in cui essa si trova, dal quale emergono i seguenti elementi:
 - il territorio dell’area metropolitana di Napoli e più in generale della Campania e del Mezzogiorno ha un valore storico-culturale elevatissimo, con il quale la

SSM intende connettersi, come già fatto d'altra parte nei primi anni di attività, lavorando con le istituzioni culturali del territorio;

- le ricadute sociali ed economiche che il patrimonio culturale del territorio è in grado di generare sono rilevanti, ma potranno e dovranno beneficiare delle attività di formazione e di ricerca che la SSM intende implementare sul territorio, rispondendo con ciò alla sua mission di istituzione di eccellenza che deve contribuire allo sviluppo del territorio nel quale è inserita;
 - la realtà accademica nella quale la SSM si inserisce, a partire dall'Università di Napoli Federico II, presenta eccellenze sia nell'area umanistica che nell'area scientifico-tecnologica, con continue e consolidate esperienze di collaborazione con il territorio, sia con le istituzioni culturali da un lato, che con il tessuto produttivo dall'altro, in grado di contribuire in maniera rilevante allo sviluppo del contesto sui piani sociale ed economico, oltre che culturale ed istituzionale.
- Il CRdC Tecnologie Scarl è un Organismo di ricerca ai sensi del punto 2.2. lett. d) della Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01 e del D.M. 593/2000 e s.m.i. con il fine di provvedere allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e di diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
 - Le parti intendono individuare Aree Tematiche di collaborazione (nel seguito "Aree di collaborazione") con il fine di sviluppare una piattaforma di scambio e innovazione per favorire il trasferimento tecnologico, con un forte orientamento alla ricerca e sviluppo nei settori dei sistemi complessi, dell'innovazione industriale, e delle tecnologie abilitanti;
 - è intenzione delle Parti (i) individuare il perimetro delle Aree tematiche di collaborazione sin qui ipotizzabili, (ii) sviluppare una cooperazione nelle Aree tematiche di collaborazione individuate, (iii) valutare l'opportunità di stipulare successivi accordi attuativi (di seguito gli "accordi attuativi") che definiscano le modalità operative con le quali potranno essere condotte specifiche attività di interesse comune delle Parti nell'ambito delle Aree tematiche individuate.

CONSIDERATO CHE

- la sinergia tra SSM e Il CRdC può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca a e a iniziative formative;
- la SSM e il CRdC manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse di ricerca, analisi e studio, progettazione e realizzazione, promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche nei settori di interesse;
- Il CRdC potrebbe utilmente impiegare personale docente e ricercatore, assegnisti di ricerca, dottorandi, dirigenti e personale tecnico amministrativo della SSM in progetti congiunti di ricerca e sperimentazione con un forte carattere interdisciplinare;

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali accordi attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

Art. 2 – Oggetto e Finalità

1. Le Parti, con il presente Accordo, concordano di identificare le Aree di collaborazione nelle quali sviluppare una possibile cooperazione.

2. Le Parti hanno preliminarmente individuato le seguenti Aree di collaborazione, nelle quali si ritiene possibile perseguire strategie e obiettivi comuni utilizzando le competenze, le risorse e le specifiche capacità di ciascuna Parte:

- **Ricerca e Sviluppo su Sistemi Complessi**

Svolgimento di attività di ricerca avanzata sui sistemi complessi e interconnessi, con applicazioni rilevanti per il territorio e oltre. La collaborazione potrà includere lo studio di modelli di comportamento emergente, dinamiche di rete, analisi di resilienza e adattabilità, con applicazioni nell'industria, nella salute, nella gestione ambientale e nella smart city. In questo ambito, SSM e il Centro di Competenza esploreranno insieme approcci innovativi per il monitoraggio e la gestione dei rischi in contesti complessi;

- **Innovazione e Trasferimento Tecnologico**

Promozione del trasferimento di tecnologie avanzate dalla ricerca alle imprese del territorio, con particolare attenzione alle tecnologie abilitanti come l'Intelligenza Artificiale, la Big Data Analytics, l'Internet of Things e la cybersecurity. Le attività includeranno la definizione di progetti pilota per testare e adattare soluzioni innovative che rispondano alle esigenze delle filiere produttive locali;

- **Progetti di Ricerca Interdisciplinari**

Realizzazione di progetti congiunti di ricerca e sperimentazione con un forte carattere interdisciplinare, per unire competenze scientifiche e tecnologiche di diverse aree. I progetti mireranno a rispondere a sfide reali, integrando enti pubblici, aziende private e centri di ricerca, e puntando a soluzioni che siano scalabili e replicabili;

- **Applicazioni Tecnologiche in Sanità e Medicina**

Sviluppo di soluzioni innovative in ambito sanitario, come il monitoraggio remoto di pazienti, la personalizzazione dei trattamenti e la prevenzione predittiva, sfruttando tecnologie di intelligenza artificiale e sistemi complessi. La collaborazione mirerà a migliorare l'efficienza delle strutture sanitarie locali e a sviluppare strumenti innovativi per la medicina di precisione;

- **Valutazione e Gestione dei Rischi Ambientali, Naturali e Na-Tech**

Conduzione di studi per la valutazione e gestione dei rischi legati a fenomeni ambientali complessi. La SSM, insieme al Centro di Competenza, potrà mettere a punto modelli

predittivi per la valutazione dei rischi naturali (come terremoti, eruzioni, alluvioni e cambiamenti climatici), contribuendo a una gestione sostenibile delle risorse territoriali;

3. Le Aree di collaborazione indicate non sono da considerarsi esaustive e/o vincolanti per eventuali ridefinizioni del perimetro di collaborazione, che le Parti potranno decidere mutuamente nell'ambito delle attività che porteranno agli Accordi attuativi di cui al successivo art.3.

4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al presente articolo, le Parti sviluppano:

➤ iniziative di collaborazione scientifica attraverso:

- la realizzazione di studi, indagini e ricerche su problemi e progetti specifici;
- la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, attività di divulgazione, coinvolgimento pubblico, comunicazione e promozione;
 - attività per ampliare i rispettivi campi di ricerca e di innovazione, anche con riferimento ai profili interdisciplinari;
 - attività per promuovere eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento delle conoscenze, delle tecnologie e dei metodi rilevanti da esse sviluppate nei vari settori di interesse.

5. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula degli accordi attuativi di cui al successivo art. 3.

Art. 3 – Accordi Attuativi

1. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo sono definite all'atto della stipula di accordi attuativi bilaterali in cui viene anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

2. Gli accordi attuativi devono contenere descrizioni specifiche in merito a:

- a. attività da svolgere;
- b. obiettivi da realizzare;
- c. termini e condizioni di svolgimento;
- d. tempi di attuazione;
- e. risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
- f. definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.

3. Nell'ambito degli accordi attuativi di cui al presente articolo, le Parti si impegnano:

- ad approfondire i temi relativi all'Area (o Aree) di collaborazione individuata attraverso una serie di analisi congiunte e secondo modalità che ivi concordate;
- a stabilire le attività da realizzare congiuntamente in relazione all'Area tematica (o alle Aree tematiche) di collaborazione oggetto di accordo attuativo.

4. Gli accordi attuativi possono disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.

5. Qualora gli accordi attuativi comportino oneri finanziari, la sottoscrizione delle stesse è subordinata alla verifica della copertura finanziaria rispettivamente per quanto di competenza degli organi delle Parti.

Art. 4 – Responsabili e Referenti Scientifici

1. Per la SSM, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo Quadro è il Prof. Arturo De Vivo. Per il CRdC, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo Quadro è il Dott. Gennaro Gargiulo. Nell'ambito degli Accordi Attuativi di cui all'art. 3, saranno individuati, altresì, secondo l'ordinamento delle parti, i Referenti Scientifici, sulla base degli specifici ambiti di competenza delle Aree, con attribuzione dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'accordo attuativo.

Art. 5 – Risorse

1. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dagli accordi attuativi di cui all'art. 4.

Art. 6 – Proprietà Intellettuale

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o l'esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resta nella piena esclusività della stessa, e il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente Accordo non implica il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte può essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".
4. Nel caso le Parti dovessero concordare che parte del *know-how* generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza del presente Accordo.

Art. 7 – Tutela dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini del presente Accordo Quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

3. I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

4. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Art. 8 – Visibilità dell'Accordo Quadro

1. Le Parti si impegnano a dare diffusione al presente Accordo.

Art. 9 – Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante ulteriore atto scritto tra le parti, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di PEC entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

Art. 10 – Modifiche e Recesso

1. Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procedono di comune accordo e le eventuali modifiche sono apportate in forma scritta.

2. L'inclusione di altre parti nel presente accordo quadro è decisa di comune accordo tra le parti ed è disposta dalle stesse con accordo separato da accludere al presente.

3. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 11 – Nullità Parziale

1. Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

2. Nel caso in cui si verifichi l'eventualità prevista al comma di cui sopra, le Parti provvedono a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola

non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 12 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, con PEC, devono essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari:

- per il CRdC: crdctecnologie@pec.it
- per la SSM: ssm@pec.ssmeridionale.it

Art. 13 – Sottoscrizione e Registrazione

1. Il presente Accordo Quadro viene redatto per scrittura privata non autenticata in un unico formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990. Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo virtuale originale sono assolti dalla SSM giusta autorizzazione prot. n. 45410 del 29/02/2024.

Art. 14 – Rinvii e Foro Competente

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Ogni controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro e degli accordi attuativi che non si possa risolvere in via amichevole, sarà deferita al foro di Napoli.

Per il CRdC Tecnologie Scarl
firmato digitalmente
Dott. Gennaro Gargiulo

Per la Scuola Superiore Meridionale
firmato digitalmente
prof. Arturo De Vivo